

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

OGGETTO: Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Proposta di Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande adottato dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di Consiglio n. 43 del 03 dicembre 2024.

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:
 - a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
 - b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l’Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, con Delibera di Consiglio n. 43 del 03 dicembre 2024, ha adottato la proposta di Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai fini dell’approvazione del Piano ai sensi dell’art. 27 della l.r. 19/2009;

il Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del citato articolo, che possono definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, per i quali l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, se producano impatti significativi sull'ambiente;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall’Organo tecnico regionale.

Dato atto che:

l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 1608 del 04-12-2024, ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e dalla proposta di Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte è autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 104527 del 7 giugno 2024, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando la riunione di Organo tecnico

regionale in data 4 luglio 2024 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;

- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di Piano e alla luce dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, il Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

dato atto inoltre che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

DETERMINA

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, adottato dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di consiglio n. 43 del 03 dicembre 2024, con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni fornite nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato A

**Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di
Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande**

**adottata con delibera di Consiglio dell'Ente di gestione del Parco Paleontologico
Astigiano n. 43 del 03 dicembre 2024**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)**

Indice generale

Premessa

1 Finalità della proposta di Piano

2 Processo di VAS

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

3.2 Tutela delle acque

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

3.4 Aspetti territoriali e paesaggistici

3.5 Turismo

3.6 Tutela archeologica

3.7 Tutela paleontologica

3.8 Protezione civile

CONCLUSIONI

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande adottata dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di Consiglio n. 43 del 03 dicembre 2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023

La DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

La Riserva Naturale Speciale (RNS) di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande nasce con LR n. 35 del 24 dicembre 2003 come ampliamento della RNS della Valle Andona e della Val Botto, istituita con Legge Regionale n° 23 del 25 marzo 1985.

L'ampliamento della Riserva ha portato alla costituzione di un'area protetta di circa 940 ha, a fronte di una superficie di circa 300 ha delimitata dai vecchi confini. La RNS Speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande costituisce la più estesa area protetta del territorio astigiano.

L'area si estende interamente nel Basso Monferrato, a ovest di Asti, nei comuni di Asti, Camerano Casasco, Cinaglio e Settime.

La RNS di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande è stata istituita principalmente per le sue peculiarità paleontologiche riconosciute a livello europeo, tuttavia presenta ambienti forestali e ambienti aperti di un certo interesse conservazionistico, sia per l'estensione complessiva, sia perché si tratta di habitat fortemente condizionati dall'antropizzazione passata delle aree e da una

gestione attiva che, se opportunamente orientata, può influire fortemente su composizione e struttura degli ambienti nei prossimi decenni.

Questi i principali obiettivi, relativi alla conservazione degli habitat, da perseguire per il Piano naturalistico:

- a) il mantenimento o miglioramento dei querce-carpineti e degli ontaneti/saliceti e 91E0 e dei microhabitat per la fauna selvatica ad essi legati (alberi vetusti e/o con cavità, necromassa in piedi e al suolo, sottobosco di specie autoctone, ecc.);
- b) il mantenimento delle praterie xeriche e dei prato-pascoli da sfalcio di fondovalle;
- c) il ripristino degli habitat acquatici lungo i rii e nelle aree umide soggette a drenaggi.

Tali obiettivi sono stati declinati nelle seguenti azioni:

1. Ripristino vegetazione spondale e contenimento pascolo bovino sulle sponde del Rio Andona
2. Ripristino di zone umide drenate
3. Conservazione habitat e riduzione del rischio incendi nei castagneti
4. Diradamenti selettivi nei popolamenti di invasione di querce con miglioramento della struttura e della composizione
5. Contrasto all'ailanto e all'acero negundo
6. Sistemazione con ingegneria naturalistica degli smottamenti presso il nucleo di cerreta a sud dei gorghi di Cinaglio
7. Limitazioni alla stabulazione di equini e bovini domestici
8. Ripristino e manutenzione straordinaria su percorsi sentieristici guidati
9. Incentivare la creazione di prati donatori
10. Creazione nuove zone umide per Anfibi

2 Processo di VAS

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente rappresentata dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, ha trasmesso all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la proposta di Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande e il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con l'Ente di gestione, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, trasmettendo la documentazione di Piano per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate prot. n. 104500 del 7 giugno 2024 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; Provincia di Asti; Comune di Asti; Comune di Camerano Casasco; Comune di Cinaglio; Comune di Settime; ASL AT; ATO 5 Astigiano Monferrato.

I pareri pervenuti dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	n. prot./data pec	ns. rif. prot.
1	Provincia di Asti	n. 26870 del 23/12/2024	n. 218419 del 23/12/2024
2	ATO 5 Astigiano Monferrato	n. 42 del 13/01/2025	n. 4294 del 13/01/2025
3	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo	n. 511 del 15/01/2025 e n. 2774 del 24/02/2025	n. 5452 del 15/01/2025 e n. 29837 del 24/02/2025
4	Comune di Asti	n. 6244 del 16/01/2025	n. 6401 del 16/01/2025

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la presente relazione ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Area trasporti	08/01/2025	e-mail
2	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	29/01/2025	e-mail
3	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo e Settore Protezione civile	29/01/2025	n. 13841
4	ARPA Piemonte	20/02/2025	n. 20940
5	Direzione Agricoltura e cibo	11/02/2025	n. 21669
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	21/02/2025	n. 28376

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni al fine di garantire una maggiore sostenibilità del Piano rispetto alle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali di riferimento.

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Nel quadro regolamentare del Piano, vengono riportate e applicate le "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con DGR n.55-7222 del 12 luglio 2023), in quanto nell'area sono stati identificati habitat e specie inseriti negli allegati della Direttiva 92/43/CEE. Si precisa che, non essendo stati istituiti Siti della Rete Natura 2000 all'interno della Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, le Misure di Conservazione non trovano vigenza e pertanto non possono essere direttamente applicate. Di conseguenza, si suggerisce di aggiornare la parte normativa del Piano, prevedendo obblighi e divieti generali e specifici per la gestione della Riserva Naturale e per la tutela degli habitat e delle specie di particolare interesse conservazionistico.

Nelle Schede Azione, sarebbe opportuno descrivere più dettagliatamente le azioni previste e le aree di intervento, con adeguata cartografia. Inoltre, in merito alle Schede Azione n. 1 – Ripristino vegetazione sponale e contenimento pascolo bovino sulle sponde del Rio Andona e 7 – Limitazioni alla stabulazione di equini e bovini domestici, è necessario approfondire le proposte regolamentari, indicando gli obblighi e i divieti circostanziati.

Nella legenda della carta degli habitat (allegato VII del Piano), occorrerebbe inserire la codifica Rete Natura 2000 degli habitat di interesse comunitario presenti, analogamente a quanto già indicato nell'allegato III.

In riferimento alla lotta alle specie alloctone invasive, è necessario fare riferimento alla Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive, approvata con DGR n.14-85/2024/XII del 02 agosto 2024. Contestualmente, sarebbe opportuno approfondire le modalità di intervento previste e le azioni di controllo e monitoraggio a lungo termine.

Si sottolineano alcuni refusi relativi all'indicazione "ZSC/ZPS" nel capitolo 1.2 e nella tabella V.6 della proposta di Piano.

Infine, per quanto riguarda le Schede Azione 2 – Ripristino di zone umide drenate e 10 – Nuove zone umide per Anfibi, dal momento che il Parco si trova vicino a strade statali e provinciali, si suggerisce di prevedere delle azioni di sensibilizzazione della popolazione locale, al fine di prevenire il roadkill degli anfibi.

3.2 Tutela delle acque

A completezza delle analisi svolte si riportano nelle tabelle seguenti gli indici di qualità delle acque superficiali relativi al Rio Andona (CI 05SS2N900PI) inserito nella rete di monitoraggio regionale gestita da Arpa Piemonte. In Tabella 1 è riportata la Classificazione per il triennio 2017-2019 e in Tabella 2 la Classificazione per il triennio 2020-2022.

Indice	Valutazione
StarICMI macrobenthos	SUFFICIENTE
LimECO	SUFFICIENTE
Stato chimico	NON BUONO (mercurio)
Stato Chimico per Ecologico	SUFFICIENTE (ampa, glifosate)
Stato ecologico	SUFFICIENTE
Stato complessivo sessennio 2014 – 2019	NON BUONO

Tabella 1: Classificazione triennio 2017 – 2019

Indice	Valutazione
LimECO	SUFFICIENTE
Stato chimico	NON BUONO (mercurio)
Stato Chimico per Ecologico	SUFFICIENTE (ampa, glifosate)
Stato ecologico	SUFFICIENTE

Tabella 2: Classificazione triennio 2020 – 2022

Gli scarichi di acque reflue depurate costituiscono, come somma degli scarichi puntuali, una pressione significativa. Le altre pressioni significative sono la presenza di discariche (Valle Manina) e di strade nell'area buffer e le alterazioni idromorfologiche.

Il ritrovamento di prodotti fitosanitari (ampa e glifosate) nel corso d'acqua indica, inoltre, un impatto dovuto all'agricoltura, che sarebbe mitigato dalla presenza di una fascia riparia. Risulta pertanto fondamentale l'attuazione della Scheda Azione n. 1, che prevede il ripristino della vegetazione spondale sul rio Andona.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi della DD 5 aprile 2012, n. 296 “Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/3/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)”, lo standard di condizionalità ambientale 5.2 prevede la presenza di fasce tampone inerbita o arborea/arbustiva lungo il corso d'acqua, mentre l'art.115 del d.lgs. 152/2006 indica nella fascia di 10 m dalla sponda dei fiumi la necessità di mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. A tal proposito, si suggerisce, per la fase di stesura definitiva e progettuale per la Scheda 1, di prevedere interventi coerenti con le linee guida tecnico-operative in merito alle fasce tampone¹.

¹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/misure-mitigazione-inquinamento-agricolo-origine-diffusa>

Infine, per quanto riguarda gli interventi riportati nelle Schede Azione, è consigliato indicare specificatamente che non prevedono interventi idromorfologici dei corpi idrici interessati dal Piano.

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

L'area della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande rientra all'interno del perimetro della Zona Infestata, ai sensi della DD 11 novembre 2024, n.853 "*Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman* in Piemonte*". Si chiede pertanto di valutare misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*. Per le indicazioni relative al contenimento si può fare riferimento al sito della Regione Piemonte².

In relazione alla crisi legata alla Peste Suina Africana, si segnala che il Comune di Asti è inserito all'interno della Zona di Restrizione I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 della Commissione del 23 gennaio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 gennaio 2025³.

Si evidenzia la notevole fase di evoluzione dell'andamento epidemiologico che potrebbe comportare una variazione della Zona di Restrizione delle aree facenti parte della Riserva naturale; nel proseguimento dell'attività si potrà far riferimento ai siti istituzionali per verificare questo dato ed eventualmente ricalibrare gli apprestamenti previsti in ambito sanitario.

3.4 Aspetti territoriali e paesaggistici

Il quadro pianificatorio piemontese di riferimento per il presente contributo è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- il Piano territoriale regionale (Ptr), approvato nel 2011: con la Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024, la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento;
- il Piano paesaggistico regionale (Ppr): approvato con DCR n. 233-35836, del 3 ottobre 2017.

Aspetti territoriali

Il Ptr costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme tecniche di Attuazione (NdA).

Con riferimento agli elaborati predisposti dal soggetto proponente, al paragrafo 2 del Rapporto preliminare e al paragrafo 1.2 della Relazione, sono descritti i contenuti del Piano in oggetto e individuati i principali strumenti di pianificazione territoriale regionale, nei confronti dei quali lo stesso deve verificare la coerenza delle azioni prospettate, descritte nell'Allegato VI "Schede – azione".

2 <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeidegiappone-popillia-japonica-newman>

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500164&qid=1738322839108

Con riferimento all'articolazione in Ambiti di integrazione territoriale (Ait) operata dal Ptr, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande è compresa nell'Ait 24, per il quale il Piano territoriale regionale assegna obiettivi specifici prioritari. In particolare, per la Strategia 1, che è finalizzata anche a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale e della biodiversità, si prevede l'obiettivo generale "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale" e successivamente l'obiettivo specifico "1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza".

Rispetto alle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Ptr, alle Strategie generali e agli obiettivi specifici prioritari, sopra menzionati, assegnati per l'Ait di riferimento dal Piano territoriale regionale, le azioni descritte nelle schede allegate alla Relazione del Piano naturalistico appaiono complessivamente coerenti. Si richiede, tuttavia, nello sviluppo del Piano naturalistico, di approfondire tale valutazione di coerenza, con particolare riferimento alle azioni che possono attuare gli obiettivi sopra citati, come previsto dell'articolo 7 delle NdA del Ptr.

Aspetti paesaggistici

Dall'esame degli elaborati presentati, non si rilevano elementi di incoerenza significativi tra l'impostazione del Piano naturalistico e il Ppr; si segnala, tuttavia, che l'analisi paesaggistica, impostata in Relazione come inquadramento dell'area della Riserva Naturale nel Ppr (all'interno dell'Ambito 68 – Astigiano, e delle Unità di paesaggio 68.14 – Sistema collinare tra Trivera e Rilate, 68.15 – Valle Andona e 68.17 – Val Rilate), dovrebbe approfondire la coerenza con gli articoli normativi individuati dalla cartografia delle componenti paesaggistiche del Ppr (Tavola P4 – componenti paesaggistiche), sovrapponendo le cartografie e valutando le possibili interazioni delle previsioni del Piano naturalistico con riferimento agli articoli normativi interessati (che definiscono obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche).

Per procedere con la verifica di coerenza con il Ppr, potrebbe essere utilizzata nelle fasi successive, come base di partenza per le analisi, l'impostazione descritta nel Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

Nel Regolamento viene spiegata brevemente la struttura del Ppr, trattando in maniera specifica i temi utili per la verifica di coerenza. Si ricorda che il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono sui processi di trasformazione; l'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica individua per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio specifici obiettivi e linee di azione che costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Il Ppr definisce inoltre, nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, indirizzi e orientamenti strategici per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

La tabella contenuta nel Regolamento (Allegato B) potrebbe essere utile per definire in che modo gli elementi contenuti nel Piano naturalistico rispettino le previsioni del Ppr, riferendosi

puntualmente alle norme e alle tavole del Piano nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali sono le componenti paesaggistiche interferite.

Si ricorda che, con riferimento a futuri interventi previsti dalle azioni del Piano che si realizzassero in area sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004, gli stessi andranno sottoposti ad istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, fatte salve le tipologie di attività riconducibili all'allegato A del DPR 31/2017.

3.5 Turismo

I territori interessati dallo strumento di pianificazione in questione hanno di loro natura vocazione turistica, sportiva e ricreativa, i temi trattati non appaiono in contrasto con la programmazione delle politiche di settore.

Si riportano alcune precisazioni utili sia alle successive fasi di pianificazione sia alle seguenti fasi progettuali degli interventi:

- in merito all'offerta turistica ampia, relativamente ai flussi turistici e alle strutture ricettive si consiglia di consultare l'Osservatorio Turistico Regionale;
- si ricorda che occorre verificare preliminarmente la conformità dell'offerta turistica con la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive nelle diverse categorie e dei corrispondenti regolamenti di attuazione;
- la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione e conduzione delle strutture ricettive è comunale e che gli immobili e le aree dove è esercitata l'attività ricettiva devono possedere destinazione d'uso ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale;
- per quanto riguarda i Sentieri naturalistici e i Percorsi sentieristici illustrati nelle schede azione, si sottolinea che la Rete Escursionistica Regionale è in capo alla Direzione Ambiente e Territorio per competenza tematica;
- si sottolinea che in una successiva fase di stesura delle Schede azione si dovrà specificare dettagliatamente la natura delle fonti di finanziamento;
- in merito sentieri percorribili in bicicletta, si ricorda che la materia ciclabilità è in capo alla Direzione Trasporti che, al fine di orientare lo sviluppo di una mobilità ciclistica "diffusa" nel territorio piemontese, in attuazione della L.R. 33/1990 e soprattutto ai sensi della L. 2/2018, ha individuato la strategia a livello nazionale per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, La Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-6571 del 6.03.2023 ha adottato il "Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) - Documento di Piano ai sensi della Legge n. 2/2018 art. 5", quale riferimento tecnico del "Piano regionale della Logistica (PrLog) e del "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP).

3.6 Tutela archeologica

Per i singoli interventi successivamente derivanti dalla attuazione del Piano naturalistico, si rammenta che per ogni opera pubblica che prevederà scavi, anche superficiali, su aree non sottoposte a precedenti opere di scavo o costruzione, questa è soggetta alle norme relative alla

verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) del Codice dei contratti (nel vigente d.lgs. 36/2023, art. 41 c. 4 e All. I,8 e II,18 del d.lgs. 36/2023). I progetti degli eventuali successivi interventi dovranno pertanto essere presentati, come da norma citata, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo correlati da relazione di verifica preventiva di interesse archeologico come previsto dall'All. I,8, art. 1, c. 2 del cit. d.lgs. 36/2023.

Considerata la localizzazione e le caratteristiche dell'area, a ridosso della città romana e poi medievale di Asti, si suggerisce di procedere successivamente alla eventuale approvazione del presente Piano Naturalistico alla redazione di una relazione di Verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA) estesa sull'intero territorio della Riserva naturale. Tale VPIA verrebbe ad essere utilizzata (con una valenza almeno quinquennale) per ogni opera pubblica soggetta alle norme relative del Codice dei contratti (nel vigente d.lgs. 36/2023, art. 41 c. 4 e All. I,8 e II,18 del d.lgs. 36/2023). Tale VPIA deve essere compilata e firmata da archeologi professionisti con i requisiti di studio di cui all'All. I,8, art. 1, cc. 2 e 3 del d.lgs. 36/2023. Ogni qual volta sarà presentato un progetto con interventi di scavo da parte dell'Ente di Gestione o degli altri Enti pubblici con competenza nel territorio in oggetto, la citata Soprintendenza si avvarrà di tale VPIA per richiedere eventuali accertamenti sul terreno ex All. I,8, art. 1, c. 4 e sgg. del d.lgs. 36/2023, senza la richiesta della redazione di nuove specifiche relazioni di VPIA.

Si ricorda inoltre sin d'ora che la D.L. in fase di attuazione di ogni altro intervento dovrà comunque ottemperare al rigoroso rispetto dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. che, in caso di ritrovamento fortuito di elementi di interesse archeologico (manufatti, strutture, sedimenti etc.), prescrive di farne denuncia entro ventiquattro ore alla Soprintendenza e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, sospendendo immediatamente le operazioni di scavo onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., alla L. 22/2022 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.

3.7 Tutela paleontologica

Considerato che l'area della Riserva si trova sui depositi pliocenici riferibili alla Formazione delle Sabbie di Asti costituita da sabbie giallastre incoerenti o localmente cementate con un ricchissimo contenuto paleontologico costituito prevalentemente da molluschi marini di fondamentale importanza nella ricostruzione dell'evoluzione paleoambientale della regione e richiamando che i fossili sono beni culturali soggetti a tutela, ex art. 10, c. 4, lett. a) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., si ricorda sin d'ora che – in fase di attuazione delle previsioni di piano - la Direzione Lavori dovrà garantire il rigoroso rispetto dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. che, in caso di ritrovamento fortuito di materiale paleontologico (fossili di conchiglie, resti vegetali, vertebrati...), prescrive di farne denuncia entro ventiquattro ore alla competente Soprintendenza e di provvedere alla loro conservazione temporanea.

3.8 Protezione civile

Dovendo il Piano Naturalistico contenere le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette (valutazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti rilevanti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica), si pone allora all'attenzione l'importanza di verificare la coerenza tra gli scenari di

rischio annoverati nei Piani Comunali di Protezione Civile dei Comuni sottesi (rif. Asti, Camerano Casasco, Cinaglio, Settime) e quelli contemplati nel Piano Naturalistico in oggetto, unitamente alla presenza/ubicazione di specifici elementi/tematismi territoriali potenzialmente ricadenti in zone a rischio in virtù dei suddetti scenari.

Inoltre, da un punto di vista geomorfologico e dal punto di vista della pericolosità idraulica (Rif. Rii e loro affluenti, fossi e canali), sia opportuno procedere ad un conseguente, pronto aggiornamento e verifica degli attuali Scenari di Rischio – e conseguenti Procedure di Emergenza correlate (Rif. Parte 4 “Modello di intervento” del Piano di Protezione Civile, ai sensi della medesima Direttiva), specificatamente in ordine alle aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all’esposizione reale e potenziale e, al contrario, la parallela tenuta in conto da parte del Piano Naturalistico di quanto contemplato nelle suddette pianificazioni locali di protezione civile.

In un quadro di funzionalità territoriale e di effettiva integrazione della gestione ambientale con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, tra i Piani che intervengono sulle aree di competenza della Riserva Naturale, è opportuno figurare anche il “Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi boschivi 2021-2025”, finalizzato alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e alla programmazione ed organizzazione di un’attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi sul territorio regionale. Tale Piano suddivide la regione in ambiti territoriali omogenei denominati “Aree Forestali (A.F.)” a partire dalle quali, in un’ottica di Protezione Civile ed in riferimento a parametri fondamentali caratterizzanti la pericolosità di un eventuale incendio boschivo (Es. Velocità di propagazione), sono individuate, all’interno di opportune “Aree di base”, specifiche “Classi di rischio” basate su analisi statistiche di incendio in funzione di una serie di indicatori (Rif. Frequenza di incendio, superficie percorsa, potenzialità di intervento, ecc.). In un’ottica di pressioni ambientali alle quali i Comuni rientranti nell’area della Riserva risultano già sottoposti e stante la copertura forestale nell’area indagata, appare opportuno tenere in conto anche delle Classi di rischio alle quali gli stessi soggiacciono nonché delle corrispondenti “Classi di intervento” – cioè di zone di territorio omogenee per priorità di protezione, modulando l’intensità di intervento in funzione dell’effettiva incidenza degli incendi e delle loro conseguenze attese ed ottimizzando la distribuzione delle risorse di protezione a disposizione – nelle quali i Comuni rientrano.

CONCLUSIONI

Considerate le risultanze dell’istruttoria dell’Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l’attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere il Piano naturalistico della Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che, nel percorso di approvazione del Piano, dovrà essere dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell’accoglimento delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione.